



COMUNE DI SOSTEGNO

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.26

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 (T.U.S.P.) E S.M.I. - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2020.

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di novembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale. La seduta si è svolta altresì in modalità videoconferenza, secondo le indicazioni di cui al provvedimento sindacale del 27/03/2020 avente ad oggetto "Determinazione dei criteri per le riunioni in video conferenza del Consiglio Comunale e della Giunta, ai sensi dell'art. 73, comma 1, D.L. n. 18/2020"

Fatto l'appello nominale risultano presenti e/o in modalità di videoconferenza tramite piattaforma "Google Meet" nella Sala Consiliare del Comune di Sostegno i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FRAMORANDO Giuseppe - Sindaco	Sì
2. BOCCA Marco - Vice Sindaco	Sì
3. BOZIO BRALINO Giorgio - Consigliere	Giust.
4. FASANINO Gianfranco - Consigliere	Sì
5. NOBILE Alessandro - Consigliere	Sì
6. FASANINO Virginia - Consigliere collegata in videoconferenza	Sì
7. VAZZOLER Andrea - Consigliere	Sì
8. GUALA Enrico - Consigliere	Sì
9. REY Enrico - Consigliere	Giust.
10. VIAZZO Fabio - Consigliere collegato in videoconferenza	Sì
11. NICOLINI Paolo - Consigliere collegato in videoconferenza	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Vice Segretario Comunale Signor VANTAGGIATO Dott. Piero Gaetano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FRAMORANDO Giuseppe nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.Lgs. n.175/2016, Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. n.100/2017, prevede:

- all'articolo 4, comma 2, che *“le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*;
- all'articolo 20, come rinnovato dal D.Lgs. n.100/2017 (T.U.S.P.), che le amministrazioni pubbliche, ferma la revisione straordinaria del 2017, debbano effettuare annualmente *“un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”*;
- all'articolo 24, del D.Lgs. n.175/2016 che l'esito di detta ricognizione annuale deve essere trasmesso alla sezione regionale della Corte dei Conti ed al Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economia.

Richiamate le Deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 47 del 18/11/2015 è stato adottato il *“Piano di razionalizzazione delle società e delle società partecipate”* ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della Legge n.190/2014;
- n. 21 del 21/19/2017 recante *“Ricognizione società' partecipate - revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del d.lgs. 175/2016.”*;
- n. 25 del 23/12/2021 recante *“Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. - ricognizione società partecipate al 31/12/2019 - aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione – approvazione”*, con la quale, in linea con quanto era emerso nel piano operativo di razionalizzazione e confermato in sede di ricognizione straordinaria è stato confermato il mantenimento delle partecipazioni possedute in S.E.A.B. spa e S.I.I. spa e l'alienazione delle quote di A.T.A.P. spa;

Considerato quanto disposto dall'articolo 20 del D.Lgs. n.175/2016 *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (d'ora in avanti per brevità TUSP), in base al quale:

- le amministrazioni pubbliche devono procedere, con provvedimento motivato, ad effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette;
- nel caso in cui le amministrazioni pubbliche riscontrino la sussistenza dei presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo, sono tenute a predisporre un piano di riassetto delle partecipazioni, per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il piano di razionalizzazione eventualmente adottato deve rilevare:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del TUSP;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall' articolo 4 del TUSP.

Rilevato inoltre che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a), del TUSP, restano ferme le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a

partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;

- tale disposizione fa, dunque, salve le società, ma anche le semplici partecipazioni societarie che, in quanto "imposte" da specifiche disposizioni di legge, devono essere considerate sottratte dalle regole generali dettate dal TUSP, in particolare da quelle disposizioni che richiedono determinati presupposti per il mantenimento delle partecipazioni medesime e ne impongono, in mancanza, la dismissione.

Atteso che, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del TUSP:

- l'Ente deve provvedere entro il 31 dicembre di ogni anno all'adozione dell'adempimento di ricognizione periodica delle società partecipate;
- la presente deliberazione deve essere resa disponibile;
- la presente deliberazione deve essere trasmessa sia al Dipartimento della Tesoro ai sensi dell'articolo 17 del D.L. n.90/2014 sia alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Atteso inoltre che ai sensi dell'articolo 20, comma 7, del TUSP *"La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli Enti Locali comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisprudenziale regionale della Corte dei Conti"*.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico sulle partecipate (TUSP) devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate pertanto in primo luogo le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato e verificato in secondo luogo che il fatturato medio del triennio precedente sia superiore alla soglia limite di euro 1.000.000.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 26, comma 11, del TUSP alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni di cui al citato articolo 20 del TUSP, si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31.12 dell'esercizio precedente; pertanto con il presente atto si esegue la revisione delle partecipazioni alla data del 31.12.2020, per ciascuna partecipazione diretta detenuta dal Comune di SOSTEGNO, come risultante dall'Allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Considerato che la ricognizione periodica è stata predisposta utilizzando l'impostazione contenuta nelle Linee guida adottate dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP, istituita presso il Dipartimento del Tesoro, per la rilevazione dettagliata delle informazioni relative alle partecipate.

Pertanto gli uffici competenti dovranno provvedere a dettagliare ulteriori dati necessari per il caricamento sul portale tesoro del MEF e la relativa trasmissione.

Considerate inoltre le indicazioni fornite dalla Corte dei Conti mediante propria Deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR, si è provveduto a completare tale adempimento con le informazioni richieste nel modello standard denominato *"Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali (articolo 20 del D.Lgs. n.175/2016)"* da trasmettere alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.

Preso atto che alla data del 31.12.2020 risultano sussistere in capo al Comune di Sostegno le seguenti partecipazioni dirette come segue, dando atto che non vi sono partecipazioni indirette:

PARTECIPAZIONI DIRETTE	
DENOMINAZIONE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
S.I.I. Servizio Idrico Integrato spa di Vercelli	0,325%
S.E.A.B. Società Ecologica Area Biellese spa di Biella	0,42%
A.T.A.P. Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli spa di Biella	0,079%

PARTECIPAZIONI INDIRECTE	
DENOMINAZIONE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DA
-	-

Si considera “partecipazione indiretta” soggetta alla disciplina del TUSP ex articolo 2, la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica, intendendosi come “controllo” la situazione descritta nell'articolo 2359 del Codice Civile, ma anche la situazione in cui, per legge o statuto o patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

Considerato inoltre che l'articolo 1, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., recante “Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche” è stato modificato dalla Legge n. 145/2018, articolo 1, comma 721, il quale prevede che “All'articolo 1, comma 5, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: «partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalla seguente: «controllate»”.

Rilevato che non è sostanzialmente mutata la situazione rispetto alla revisione effettuata nel 2020, e che al momento non si ravvisano ulteriori percorsi di razionalizzazione con riferimento alla società partecipata ATAP, secondo le disposizioni del TUSP.

Aggiunto infine che non costituiscono oggetto della presente ricognizione ordinaria, non ricadendo nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 4, le partecipazioni del Comune in organismi ed enti non societari, che qui per completezza, si richiamano:

- CO.S.R.A.B. Consorzio smaltimento Rifiuti Area Biellese di Biella
- C.A.S.A. Consorzio Servizi Socio-Assistenziali di Gattinara

Visti:

- Il vigente Statuto Comunale;
- Il D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Visti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., i pareri in

ordine alla regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi interessati.

Visto il parere del Revisore dei Conti in ordine alla presente ricognizione ordinaria:

Con votazione favorevoli n. 9, astenuti nessuno, contrari nessuno espressi in forma nominativa

DELIBERA

1. **Di approvare** la *“Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e sm.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2020”* di cui all’Allegato A, parte integrale e sostanziale del presente atto, contenente l’esito della ricognizione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni alla data del 31/12/2020;
2. **Di dare atto** che non emergono partecipazioni:
 - da cedere/alienare,
 - mettere in liquidazione,
 - da fondere o incorporare.
3. **Di dare atto** che la ricognizione è stata predisposta utilizzando l’impostazione proposta dal MEF – Dipartimento del Tesoro unitamente alla Corte dei Conti per la rilevazione dettagliata delle informazioni relative alle partecipate. Pertanto gli uffici preposti provvederanno a dettagliare ulteriori dati necessari per il caricamento sul portale tesoro del MEF e la relativa trasmissione anche alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, nonché alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs. n.33/2013.
4. **Di dare atto** che la presente deliberazione sarà resa disponibile ai sensi dell’articolo 20, comma3, del TUSP.
5. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, stante la necessità di proseguire gli atti gestionali inerenti all’adempimento in oggetto ed in particolare l’occorrenza di rispettare le scadenze in merito alla trasmissione dei dati al MEF ed alla Corte dei Conti e non incorrere nelle predette sanzioni.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
FRAMORANDO Giuseppe

Il Vice Segretario
FIRMATO DIGITALMENTE
VANTAGGIATO Dott. Piero Gaetano